

Allegato 2

POLIZZA GLOBALE INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Contraente: Servizi Ausiliari Sicilia Soc. Consortile per Azioni – cf 04567910825
Via Libertà, 37 90139 Palermo

CIG : xxxxxxxxxxxx

CAPITALI ASSICURATI

Vedere scheda allegata

CONTEGGIO DEL PREMIO

CONTEGGIO DEL PREMIO – dal 31.3.2017 al 31.03.2018

Premio Netto €

Imposte (22,25%) €

Premio lordo €

CONTEGGIO DEL PREMIO – rate successive

Premio Netto €

Imposte (22,25%) €

Premio lordo €

CAPITALI ASSICURATI:

SEZIONE 1 Uffici – Via Libertà 37 90139 PALERMO

SETTORE INCENDIO

FABBRICATO	€	1.100.000
CONTENUTO IN GENERE	€	150.000
RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€	50.000
RICORSO TERZI	€	500.000

SETTORE FURTO

Contenuto	€	50.000
Portavalori	€	2.000

SETTORE ELETTRONICA

Impianti ed Apparecchiature Elettroniche e d'ufficio	€	50.000
MAGGIORI COSTI		
Capitale giornaliero	€	2.000
Massimo 45 giorni	€	90.000
SUPPORTI DI DATI		
A Primo Rischio Assoluto	€	10.000
CONDUTTORI ESTERNI	€	10.000

SEZIONE 2 UBICAZIONI DIVERSE – Musei, Chiese e siti archeologici – vedere elenco sotto riportato

SETTORE FURTO

Denaro in cassaforte – a valere per tutte le ubicazioni	€	100.000
Denaro ovunque riposto – a valere per tutte le ubicazioni	€	50.000
Denaro ovunque riposto – limite per singola ubicazione	€	15.000
Portavalori	€	3.000

UBICAZIONI ASSICURATE

1. Palermo - Castello a mare
2. Palermo - la Cuba
3. Palermo - Castello della Zisa
4. Palermo - Palazzo Mirto
5. Palermo - Chiesa di San Giovanni degli Eremiti
6. Palermo – Galleria Regionale palazzo Abbatellis
7. Monreale (PA) - Chiostro
8. Termini Imerese (PA) - Himera
9. Solunto
10. Museo Salinas - Palermo

PREMIO PER UBICAZIONE (vedere art. 30) € 300,00

SEZIONE 3 CANTIERI MOBILI

SETTORE FURTO

Attrezzature e macchinari	€	10.000
---------------------------	---	--------

PERIODO ASSICURATIVO

Dal 31.03.2017 sino al 31.03.2018

RIEPILOGO FRANCHIGIE SCOPERTI

Garanzia	Franchigia e/o Scoperto	Massimo indennizzo
INCENDIO		
Trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste e grandine	10% min. € 3.000 per singola ubicazione	
Scioperi, tumulti popolari o sommosse, atti vandalici o dolosi	10% min. € 2.500 per singola ubicazione	
Danni da fenomeno elettrico	€ 250	€ 50.000
Danni da acqua condotta	€ 250	€ 50.000
Spese per la ricerca e la riparazione del guasto	€ 150	€ 15.000
Onorari periti	-	€ 25.000
Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell'indennizzo
Spese per rimozione, deposito e ricollocamento di mobilio e arr.to	-	10% dell'indennizzo
Spese mancato godimento locali	-	10% dell'indennizzo
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	10% min. € 15.000 per singola ubicazione	30% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 200.000 per sinistro/anno
FURTO		
Guasti provocati dai ladri	€ 150	€ 5.000
Atti vandalici	€ 150	€ 10.000
Mezzi di chiusura non conformi	20% min. € 1.000	-
Furto commesso con presenza di persone nei locali assicurati	15%	Capitale assicurato
Furto o Rapina di beni su mezzi di proprietà o in uso all'Assicurato	20% min. € 500	€ 10.000
ELETTRONICA		
Garanzia base	€ 150	Capitale assicurato
Maggiori costi	€ 2.500 (1 giorno)	Capitale assicurato
Supporti di dati	€ 150	Capitale assicurato

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per “**Assicurazione**”:
- il contratto di assicurazione;
- per “**Società**”:
- la Compagnia di assicurazioni;
- per “**Contraente**”:
- il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per “**Assicurato**”:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per “**Broker**”:
- la Brosel Spa;
- per “**Polizza**”:
- il documento che prova l'assicurazione;
- per “**Premio**”:
- la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “**Rischio**”:
- la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per “**Sinistro**”:
- il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per “**Franchigia**”:
- importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce indennizzo;
- per “**Scoperto**”:
- percentuale della somma liquidata a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
- per “**Indennizzo**”:
- la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “**Fabbricato**”:
- l'intera costruzione edile compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento di aria, di ascensori, montacarichi, di pompaggio dell'acqua, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzioni e cancelli, nonché cantina o box oppure garage o minori dipendenze ad uso fabbricato, anche se sito fuori del fabbricato stesso ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso. Si intende comunque escluso quanto compreso alle partite “Contenuto”;
- per “**Fissi ed infissi**”:
- Manufatti per la chiusura dei vani di transito compresi cancelli e porte anche automatici, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- per “**Contenuto**”:
- L'arredamento tutto dei locali assicurati, attrezzature e scorte, impianti ed apparecchiature elettroniche ed elettriche in genere, attrezzature d'ufficio, cancelleria, libri e pubblicazioni in genere, registri e stampati, biblioteche di valore non storico o artistico, valori (limitatamente alla sezione furto con il limite di € 10.000,00) e quant'altro di analogo adibito al funzionamento dei servizi (compresi attrezzi posti su automezzi o in baracche), effetti personali dei dipendenti, il tutto posto all'interno del fabbricato secondo destinazione d'uso. Si intendono compresi, nel limite del 15% del capitale assicurato alle singole partite, gli oggetti pregiati come più avanti definiti;
- per “**Impianti ed Apparecchiature elettroniche e d'ufficio**”:
- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers e minielaboratori e compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo impianti ed apparecchi di comune uso d'ufficio (es. fotocopiatrici, macchine da scrivere,

calcolatrici, fax, centraline telefoniche ecc.);

per **“Dati”**: informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi;

per **“Supporti dati”**: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati.

Per **“Valore a nuovo ”**:
Per il **“Fabbricato”**: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
Per il **“Contenuto”**: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Per **“Primo rischio assoluto”** Assicurazione di una somma che rappresenta il massimo indennizzo in caso di sinistro senza dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate e senza applicazione quindi della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione intera di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

VALORI Monete, biglietti di banca, carte valori, buoni pasto e titoli di credito in genere.

OGGETTI PREGIATI Quadri, sculture, oggetti d'arte in genere, mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, antichità, arazzi e simili;

FURTO Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 Codice Penale).

RAPINA ED ESTORSIONE Sottrazione di cose mobili altrui mediante minaccia o violenza alla persona stessa o ad altre persone (art. 628 Codice Penale).

SCIPPO Furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alle persone.

VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione per iscritto degli altri contratti stipulati.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24,00 del 31.3.2017 e scadenza il 31.3.2018 con pagamento annuale. Per tale periodo la polizza ha effetto immediato purché il relativo premio venga pagato entro 30 giorni, altrimenti le garanzie restano sospese sino alle ore 24.00 del giorno di ricezione del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ad ogni scadenza annuale è facoltà delle parti disdire il contratto, mediante comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza.

Il pagamento del premio avverrà in forma annuale.

I premi devono essere pagati al Broker indicato in polizza o agli Assicuratori.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la facoltà di recesso da parte della Società ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'indennizzo resta impregiudicato se l'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio, purché sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto, sia avvenuta in buona fede e non sia frutto di dolo e/o colpa grave; l'Assicurato avrà comunque l'obbligo, pena la decadenza del diritto al risarcimento, di corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionale al maggior rischio corso, con decorrenza dal momento in cui tale circostanza aggravante si è manifestata.

Quanto previsto al comma che precede non è operante nel caso in cui l'aggravamento risulti tale per cui la Società, conoscendolo, non avrebbe dato il suo assenso all'assicurazione.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO – DIMINUZIONE SOMME ASSICURATE

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio con

scadenza successiva alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di diminuzione delle somme assicurate la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativo al premio pagato e non goduto. Tale rimborso deve essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del Contraente.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, questo ha effetto dopo 90 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

Ad ogni scadenza annuale è facoltà delle parti disdire il contratto, mediante comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.10 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Palermo.

ART.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 12 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'ANDAMENTO TECNICO

La Società si impegna a fornire al Contraente o al Broker entro tre mesi prima di ogni scadenza annuale del contratto l'andamento tecnico dello stesso, specificando:

- il n° dei sinistri aperti;
- il n° dei sinistri posti senza seguito;
- il n° dei sinistri pagati con i relativi importi;
- il n° dei sinistri riservati con i relativi importi.

Il Contraente dichiara che nel triennio precedente alla stipula si sono verificati i seguenti sinistri relativamente ai rischi oggetto della presente copertura:

11/06/2014 – Rapina presso ubicazione 5 – pagato €390,00

25/11/2015 – Incendio presso ubicazione 1 – riservato € 4.000,00

27/11/2015 – danno d'acqua presso ubicazione 1 – riservato € 2.000,00

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

ART.13 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.14 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato o il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.15 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato/Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker BROSEL S.p.A. regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari tenuto presso l'ISVAP al n° B000014424.

Gli Assicuratori riterranno valide come se effettuate direttamente nei propri confronti le comunicazioni rese dall'Assicurato/Contraente al Broker, il quale è tenuto ad informare con ragionevole tempestività gli Assicuratori stessi; ogni comunicazione diretta all'Assicurato/Contraente verrà altresì effettuata dagli Assicuratori tramite il Broker o comunque informandone il Broker stesso.

I premi di cui alla presente polizza potranno essere pagati direttamente agli Assicuratori per il tramite del Broker.

La commissione spettante al Broker è fissata nel 16% da calcolarsi sul premio imponibile. Tale remunerazione non rappresenta in ogni caso un costo aggiuntivo per il Cliente in quanto parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta.

ART.16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto e' possibile per evitare e/o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso:
 - alla Società o al Broker, SE TRATTASI DI FURTO O RAPINA OVVERO DI ALTRO EVENTO DOLOSO O PRESUNTO TALE, entro 5 giorni da quando ne e' venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
 - per iscritto alla Società o al Broker entro 10 giorni da quando ne e' venuto a conoscenza, SE TRATTASI DI EVENTO DIVERSO DA QUELLI INDICATI ALL'ALINEA PRECEDENTE;
- c) fornire alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
- d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, a seconda del caso, le tracce ed i residui del sinistro ovvero tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità' del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

ART.17 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, altera dolosamente le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

ART.18 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita':

- a) direttamente dalla Societa', o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Societa' ed uno dal Contraente con apposito atto.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza pero' aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'.

ART.19 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonche' verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art.20;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese previste in polizza.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilita' dei danni. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalita' giudiziaria.

ART.20 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita assicurata ed il suo ammontare si determina:

- a. per il Fabbriato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
- b. per il Contenuto: stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro dei beni distrutti con altri nuovi uguali o, in mancanza, equivalenti per uso, qualita' e funzionalita', o le spese necessarie per la riparazione di quelli soltanto danneggiati (in entrambi i casi, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), deducendo il valore ricavabile dai residui, fermi i limiti previsti in polizza;
- c. per gli Oggetti Pregiati: applicando il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d. per Archivi di documenti, registri e supporti dati: stimando il costo del materiale e quello delle manodopera (compreso i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri, documenti e supporti dati distrutti o danneggiati dagli eventi garantiti che si dovesse effettuare

e che venisse realmente effettuato per la ricostruzione dell'archivio, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto (salvo se previsto dalle singole sezioni) e di ogni valore artistico;

e. per gli impianti ed apparecchiature elettroniche e le apparecchiature d'ufficio: la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in A1) defalcato dell'importo come in A2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come in A1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in B1) defalcato dell'importo come in B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in B3), defalcato dell'importo stimato come in B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in A) eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come in B) (si stima B1 meno B2 oppure B3 meno B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

ART. 21 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che, al momento del sinistro, il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 15% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Il presente articolo non si applica alle partite assicurate a " primo rischio assoluto".

ART.22 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore e' dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART.23 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non stata fatta opposizione. Se e' stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dalle singole sezioni di polizza.

In merito alla ricostruzione di archivi, documenti e dati il suddetto termine decorrerà dal termine della relativa ricostruzione.

ART.24 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART.25 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO AUTOMATICO

Limitatamente ai capitali prestati a Primo Rischio Assoluto, in caso di sinistro le somme assicurate s'intendono ridotte, con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio scadente dopo il sinistro e coincidente con l'inizio dell'annualità assicurativa, di un importo uguale a quello del danno risarcibile per le singole partite.

Resta inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato previo il pagamento del corrispondente rateo di premio che dovrà essere eseguito contestualmente alla liquidazione del sinistro, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 7.

Relativamente alla sola garanzia Furto è condizione essenziale affinché tale facoltà sia applicabile che i mezzi di chiusura siano stati ripristinati portandoli allo stato in cui erano antecedentemente al verificarsi del sinistro.

ART.26 - ANTICIPI SULLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia di prevedibile ammontare superiore al 20% delle somme assicurate – esclusa la partita Ricorso Terzi.

La Società effettuerà il pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque essere superiore al 30% delle somme assicurate – esclusa la partita Ricorso Terzi.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART 27 - VARIAZIONI DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

ART. 28 - ENTI PRESSO TERZI

Relativamente alle sezioni Incendio, Furto ed Elettronica, si precisa che i beni assicurati alle voci "Contenuto" e "Apparecchiature elettroniche e d'ufficio" si intendono assicurati, a primo rischio assoluto, anche quando si trovano presso terzi entro il limite di € 5.000 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 29 - CESSAZIONE DEL RISCHIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1896 C.C., le parti si danno atto che si deve parificare alla cessazione del rischio il caso in cui la Contraente non potrà proseguire, per qualunque causa, la persecuzione dell'oggetto sociale. In tal caso l'assicurazione cesserà da ogni effetto dal 30° giorno successivo alla comunicazione che la contraente dovrà effettuare a mezzo raccomandata.

Il contraente avrà diritto alla restituzione del premio non goduto, al netto delle imposte.

ART. 30 - INCLUSIONE/ESCLUSIONE DI UBICAZIONI

Il Contraente ha facoltà di comunicare in qualunque momento l'inclusione o esclusione di sedi di cui alla Sezione 2. La copertura assicurativa varrà con effetto dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione fatta al Broker, se non diversamente indicato.

Alla fine dell'annualità assicurativa verrà emessa appendice di regolazione per tali inclusioni/esclusioni calcolando quale premio da pagare o rimborsare l'importo annuo di € 300,00 ad ubicazione, da rapportare in pro-rata temporis all'effettivo periodo di inclusione o esclusione.

SETTORE A - INCENDIO

GARANZIE PRESTATE E LORO LIMITI

ART.I - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) **INCENDIO**
- b) **FULMINE**
- c) **SCOPPIO o ESPLOSIONE**, anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
- d) **CADUTA DI AEROMOBILI**, Corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- e) **URTO DEI VEICOLI STRADALI**, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente;
- f) **IMPLOSIONE**
- g) **BANG SONICO**, causato da aeromobili nell'attraversamento del muro del suono;
- h) **FUMO** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore esistenti nel fabbricato o nel maggiore immobile del quale fa parte la porzione assicurata, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- i) **TROMBE D'ARIA, URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE** e cioè provocati da acqua, neve, vento (e cose da essi trasportate) e grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, sempre che i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto siano stati causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli agenti atmosferici.
Sono esclusi i danni subiti da alberi, cespugli, lastre, cristalli e lucernari, arredi da giardino o cose in genere poste all'aperto; nonché i danni conseguenti a frane, cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.
Per la presente garanzia resta convenuto che:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 1.500,
 - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo annuo, una somma superiore al 80% del capitale assicurato.
- l) **SCIOPERI, TUMULTI POPOLARI** o sommosse, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società risponde:
 - dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi;
 - da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Qualora il fabbricato assicurato venga occupato per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risarcirà la distruzione, i guasti o danneggiamenti, diversi da quelli da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La presente garanzia non comprende i danni:

- da rapina, estorsione, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Per la presente garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 2.500,
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo annuo, una somma superiore al 80% del capitale assicurato.

- m) DANNI AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI,**
ad apparecchi, causati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione.
Questa specifica garanzia e' prestata con il massimo risarcimento di € 50.000.
Resta convenuto che i sinistri saranno indennizzati previa deduzione dell'importo di € 50 per ciascun sinistro per danni elettrici e di € 100 per ciascun sinistro danni elettronici..
- n) DANNI DA ACQUA CONDOTTA** a seguito di guasto o rottura accidentale ed occlusione, traboccamento e/o rigurgito (esclusa la causa di gelo) di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di condizionamento, di pluviali e grondaie installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e di sua esclusiva pertinenza. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia fissa di € 100. Questa specifica garanzia e' prestata con il massimo risarcimento di € 50.000.
- o) SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO**
intendendosi per tali quelle che si rendessero necessarie a seguito di guasto o rottura accidentale ed occlusione, traboccamento e/o rigurgito (esclusa la causa di gelo), per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione, sgombero e ripristino delle parti murarie.
Questa specifica garanzia e' prestata con il massimo risarcimento di € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150 per ogni sinistro.
- p) ONORARI PERITI**
Spese ed onorari dei periti che l'assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle condizioni generali, sino alla concorrenza di € 25.000.
- q) ROVINA ASCENSORI**
La Società assicura i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
- r) BUONA FEDE**
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto di risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo dell'Assicurato o del Contraente.
Il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si e' verificata.
- s) SPESE DI RICOSTRUZIONE ARCHIVI**
La Società indennizza fino alla concorrenza di quanto indicato nel frontespizio e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21, le spese effettivamente sostenute per le opere manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, stampi, stereotipi, lastre e cilindri, incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilms, fotocolors, clichè.

La Società riconoscerà inoltre i:

DANNI CONSEGUENZIALI, ovvero quelli conseguenti o causati da:

- Qualsiasi persona – l'Assicurato, le Autorità o terzi in genere - allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- Sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita liquidi purchè conseguenti ad eventi in garanzia ai sensi della presente sezione. quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 200 metri da esse;
- Spese di **DEMOLIZIONE E SGOMBERO**, ovvero quelle necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro. Questa specifica garanzia e' prestata a "primo

rischio assoluto" fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

- Spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e RICOLLOCAMENTO del mobilio ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. Questa specifica garanzia e' prestata a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- Spese sostenute dall'Assicurato per locali sostitutivi a seguito di mancato godimento dei locali per effetto di un sinistro risarcibile a termini di polizza. Questa specifica garanzia e' prestata a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Le garanzie di cui alla presente sezione, comprese le estensioni tutte, sono prestate:

- a valore intero, e quindi con applicazione dell'art. 21 delle Norme Comuni, per la partita "Fabbricato";
- a primo rischio assoluto per le partite "Contenuto" e "Ricostruzione archivi".

ART.II - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da terremoto;
- b) da crollo e collasso strutturale;
- c) da contaminazione da sostanze chimiche e biologiche;
- d) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni;
- e) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con gli eventi di cui ai punti che precedono;
- f) causati o verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, ed altri sconvolgimenti della natura, cedimenti o franamenti del terreno, valanghe, slavine, gelo;
- g) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- h) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od un'implosione se l'evento e' determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- j) conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali e' prestata l'assicurazione;
- k) causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- l) i danni ad apparecchiature ed impianti elettronici e d'ufficio, poiché coperti dalla sezione elettronica.

ESTENSIONI DI GARANZIA **(sempre valide ed operanti)**

GARANZIA ACCESSORIA RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale indicato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a Terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Non sono considerati terzi:

- gli Amministratori ed i loro coniugi, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente e/o affine se con lui convivente ;
- le Società, le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Si devono intendere inclusi nella presente garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

Quanto alle spese legali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il Massimale assicurato deve intendersi unico, annuo e per sinistro.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere conseguenti ad eventi atmosferici, anche per effetto di terremoto, compresi - a parziale deroga dell'articolo II lettera c) - quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) a beni ubicati ai piani interrati e seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una somma pari al 10% dell'importo del danno con il minimo di € 1.500
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, somma superiore al 50% di quella assicurata ad ogni singola partita.

SETTORE B - FURTO
GARANZIE PRESTATE E LORO LIMITI

ART.III - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate, dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- a) FURTO, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- 1) violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi vere o false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- Resta in ogni caso convenuto che la garanzia si intenderà operante anche qualora gli autori del furto si siano introdotti nei locali assicurati con i mezzi di chiusura dei locali non attivati o con rottura di solo vetro per effetto della presenza, nei locali stessi, dell'Assicurato e/o suoi dipendenti. Questa estensione di garanzia e' prestata sotto deduzione di uno scoperto del 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 1.000.
- b) RAPINA, avvenuta presso le ubicazioni indicate in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- c) ESTORSIONE limitatamente ai casi in cui all'interno dei locali indicati in polizza, l'Assicurato oppure i dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediate violenza o minaccia alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto si trovino nei locali medesimi;
- d) FURTO o RAPINA allorquando i beni assicurati si trovano su mezzi di proprietà o in uso all'Assicurato, purché in caso di furto, vi sia effrazione delle chiusure del mezzo, ed in caso di rapina i dipendenti dell'assicurato siano sul mezzo, in prossimità di esso. Questa estensione di garanzia e' prestata sotto deduzione di uno scoperto del 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500;
- e) PORTAVALORI (all'esterno dell'ubicazione assicurata) in relazione a:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
 - furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina;
 - estorsione.

Tale garanzia deve intendersi prestata sulla persona del Fattorino della Contraente. Tale persona può essere temporaneamente sostituita con altro dipendente della Contraente – senza obbligo di comunicazione alla Società - in caso di ferie, malattie o comprovate circostanze estranee al rapporto di lavoro.

L'assicurazione di cui al presente articolo e' prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

ART.IV - ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

L'assicurazione e' inoltre estesa:

- a) GUASTI provocati dai ladri al fabbricato assicurato, alle sue pertinenze, agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati ivi comprese le casseforti. Tale garanzia viene prestata sino ad un limite di € 5.000 per sinistro ed anno assicurativo;
- b) ATTI VANDALICI per i danni materiali e diretti ai beni assicurati nonché al fabbricato assicurato, alle sue pertinenze, agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati. . Tale garanzia viene prestata sino ad un limite € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo.

L'assicurazione di cui al presente articolo e' prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

ART.V - CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA FURTO

L'Assicurazione e' prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o superfici

acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno;
- materia plastica rigida;
- vetro antisfondamento;
- metallo o lega metallica;

chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a cm. 18, oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, si conviene che qualora il furto sia perpetrato attraverso i mezzi di chiusura non conformi a quanto su esposto, la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% con il minimo di € 1.000 a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare ad altri.

ART.VI - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a)agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;

b)commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente risponde a norma di legge;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate agli Amministratori del Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se coabitanti;

c)ad apparecchiature ed impianti elettronici e d'ufficio, poiché coperti dalla sezione elettronica.

Sono altresì esclusi i danni :

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni, o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- indiretti quali profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi;
- ai beni in rame;
- agli enti posti all'aperto.

ART.VII - RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE

In caso di recupero totale o parziale delle cose sottratte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno e' stato risarcito parzialmente il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società. In tutti i casi l'Assicurato ha facoltà di ritornare in possesso delle cose rubate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SETTORE C – ELETTRONICA
GARANZIE PRESTATE E LORO LIMITI

Art. VIII - EVENTI ASSICURATI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate, installate o in attesa di installazione presso l'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Per cose assicurate si intende la totalità degli impianti ed apparecchiature elettroniche e d'ufficio.

Il valore assicurato alla singola partita rappresenta la totalità di tali impianti ed apparecchiature e pertanto l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di fornirne elenco in fase di stipula, poiché i beni nel corso dell'annualità assicurativa potranno essere liberamente aumentati, ridotti, sostituiti, movimentati e si intenderanno comunque garantiti nei limiti espressi dal contratto. L'Assicurato potrà provare l'esistenza dei beni assicurati anche attraverso eventuali fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e/o altri documenti idonei allo scopo.

Le garanzie di cui alla presente sezione, comprese le estensioni tutte, sono prestate:

- a valore intero, e quindi con applicazione dell'art. 21 delle Norme Comuni, per la partita "Apparecchiature elettroniche e d'ufficio";
- a primo rischio assoluto per le partite "Danni ai dati" e "Conduttori esterni".

Art. IX - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) i danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni causati con dolo del Contraente o dei suoi Amministratori;
- d) i danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- e) i danni indiretti in genere quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto all'estensione Maggiori Costi);
- f) i danni di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- g) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) i danni verificatisi in occasione o in conseguenza di montaggio, smontaggio, e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- i) i danni verificatisi in occasione o in conseguenza di trasporto, trasferimento, operazioni di carico e scarico;
- j) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;

- k) i danni da virus informatici di qualunque tipo;
- l) i guasti accaduti senza il concorso di cause esterne;
- m) i danni ad apparecchiature ultradecennali;
- n) le prestazioni di manutenzione;
- o) i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
- p) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- q) i costi per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- r) i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- s) i danni ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- t) i danni coperti dalla sezioni A e B del presente contratto.

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili, salvo quanto previsto dal punto C delle estensioni di garanzia;
- programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

Art. X - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

ART. XI - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - INTEGRAZIONE

Ad integrazione dell'art. 16 si precisa che la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b) del succitato articolo; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui all'art. 16 punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. XII- FRANCHIGIA

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi viene detratta una franchigia fissa di € 150.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

1. Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione e di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati, qualora le norme di installazione previste dal costruttore lo richiedano, siano protetti con sistemi di protezione, quali stabilizzatori, trasformatori, separatori o sistemi di continuità.

2. Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre valide ed operanti)

A. Maggiori costi

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi;
- d) lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità e trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato per interventi urgenti di ripristino.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuta a:

- 1) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella messa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
- 3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
- 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchiatura specificato nell'apposito elenco;
- 5) danni ai supporti di dati;
- 6) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il periodo d'indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.

In nessun caso la Società indennizza, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, importo superiore alla somma assicurata indicata in polizza. Il limite massimo di indennizzo giornaliero è pari al rapporto tra la somma assicurata e il numero dei giorni costituenti il periodo massimo di indennizzo indicato in polizza.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato un importo pari a € 2.500 (1 giorno).

A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telefax. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telefax di notifica.

B. Supporti di dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborabili memorizzati su materiale fisso ad uso di memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Per ogni sinistro indennizzabile resta a carico dell'Assicurato la franchigia di € 150.

In nessun caso la Società indennizza, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, importo superiore alla somma assicurata indicata in polizza.

A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telefax entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

C. Conduitori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduitori esterni collegati alle cose assicurate, per la somma indicata in polizza. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduitori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In nessun caso la Società indennizza, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, importo superiore alla somma assicurata indicata in polizza.

D. Leeway clause - regolazione premio

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, senza l'applicazione della tolleranza prevista dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione; l'indennizzo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Il Contraente potrà comunicare alla Società aumenti di somme assicurate in misura superiore al 30% e la Società si impegna a tenerle in copertura in base alle condizioni di polizza.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale annua, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti e dismessi.

Con appendice separata, si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, circa il quale l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad esse pertinenti.

Qualora tuttavia le risultanze comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 7	-	Recesso in caso di sinistro
Art. 8	-	Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione
Art. 16	-	Obblighi in caso di sinistro
Art. 17	-	Esagerazione dolosa del danno
Art. 18	-	Procedura per la valutazione del danno
Art. 19	-	Mandato dei periti
Art. 20	-	Determinazione dell'ammontare del danno
Art. 23	-	Pagamento dell'indennizzo
Art. II	-	Esclusioni
Art. VI	-	Esclusioni
Art. IX	-	Esclusioni
Art. XI	-	Obblighi in caso di sinistro – integrazioni
Art. XII	-	Franchigia

IL CONTRAENTE

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE DELLA CASSAFORTE UBICATA IN OGNI SEDE DIVERSA DALL'UBICAZIONE n°1

Cassaforte antirapina C20TD

Conforti

Per affrontare la crescente criminalità che sta colpendo gli esercizi commerciali, Conforti propone una cassaforte antirapina appositamente studiata per i piccoli negozi.

La cassaforte antirapina C20TD è dotata di:

- feritoia per il versamento delle eccedenze di cassa, senza la necessità di aprire il battente
- temporizzatore per apertura ritardata

Opportunamente segnalato a vetrina, con specifica vetrofania, l'installazione di questo prodotto offre un ottimo effetto deterrente per i malviventi che saranno scoraggiati dall'affrontare imprese con scarsa possibilità di successo.

Nata dall'affermata serie C, questa cassaforte coniuga la protezione antirapina a quella antifurto, consentendo la protezione dei valori anche in orario di chiusura del negozio.



Cassaforte antirapina C20TD							
Dimensioni esterne			Dimensioni interne			Peso	Volume
H	L	P	h	l	p	Kg	dmc
40	51	36	27,5	38,5	17,5	60	25

CARATTERISTICHE	CORAZZATURE
<ul style="list-style-type: none">• feritoia per introduzione del denaro eccedente (Euro compatibile), protetta internamente da un profilo antiripescaggio. Dimensioni: cm L 13 x H 2,3 <ul style="list-style-type: none">• temporizzatore di apertura ritardata Time Delay programmabile da 1' a 99'• Alimentazione esterna 220Vac /14,5Vcc	<ul style="list-style-type: none">• pareti interne ed esterne di acciaio MS• corazzatura interna multistrato con caratteristiche termo isolanti• corazza al manganese a protezione delle serrature come ottima difesa contro gli attacchi condotti con mezzi meccanici• ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici, fissi sul lato cardini• serratura di sicurezza a doppia mappa certificata A2P, livello B• la cassaforte è ancorabile a pavimento tramite tappo ad espansione in dotazione• Colore RAL 7031

Numero Verde
800-347709